



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 22/11/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico per ottemperanza

in data 22/11/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 10892/2023 depositato il 22/08/2023, relativo alla sentenza n. 2116/2023 sezione 23

proposto da

Giuseppina Tuccillo - TCCGPP55D48F839L

Difeso da

Alfonso Marra - MRRLNS81C29F839G

ed elettivamente domiciliato presso alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

Comune di Afragola

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.afragola.na.it

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso inviato telematicamente a questa Commissione in data 22.8.2023 Giuseppina Tuccillo, ricorreva per giudizio di ottemperanza in relazione alla sentenza n. 2116/2023, depositata il 15/02/2023, con la quale è stato definito il procedimento R.G. 6272/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI, Sezione 23, ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune di Afragola alla restituzione in favore della odierna ricorrente della somma di Euro 428,00 versata a titolo di prima rata IMU 2021 in data 16.6.2021, compensando interamente tra le parti le spese di lite; ha dedotto di aver provveduto alla rituale notifica della predetta sentenza a mezzo pec, in data 17/02/2023 agli Avv.ti Francesco Affinito ed Alessandra Iroso, difensori costituiti del Comune di Afragola; ha dedotto che contestualmente alla notifica della sentenza, il Comune di Afragola è stato anche messo in mora, a norma del comma 2 dell'art. 70 D.Lgs. n. 546/1992.

Con nota depositata in data 29.10.2023 ha confermato che il Comune di Afragola non aveva proceduto al pagamento delle somme indicate ha chiesto l'ottemperanza del giudicato, con adozione dei provvedimenti indispensabili e conseguenti.

Il Comune di Afragola non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 22.11.2023 la causa è stata decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, preso atto di quanto dichiarato e documentato da parte ricorrente, tenuto conto che la sentenza è divenuta esecutiva e l'amministrazione resistente, nonostante quanto sostenuto in comparsa non ha in ogni caso provato l'intervenuto pagamento delle somme oggetto della sentenza de quo, accoglie il ricorso di ottemperanza.

Motivi di opportunità giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso di ottemperanza, ordina al Comune di Afragola di adottare i consequenziali provvedimenti.

Assegna a tal fine il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o della notifica del presente dispositivo per provvedere.

In caso di persistente inadempimento nomina fin d'ora il Commissario ad acta nella persona del dott. Rocco Ferrucci il quale provvederà a tutti gli adempimenti consequenziali alla sentenza.

Liquida un acconto di €. 200,00 (duecento/00) quale compenso al commissario ad acta ponendole a carico dell'amministrazione resistente.

Napoli 21.12.2023

Il giudice
Dott.ssa Laura Liguori

E' copia autentica. Si rilascia a richiesta
di COMMISSARIO AD ACTA
per uso NOTIFICO
Napoli Il Segretario





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 30/11/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

DI SALVO GIUSEPPE, Presidente

LIGUORI LAURA, Relatore

PAVANI FABRIZIA, Giudice

in data 30/11/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6272/2022 depositato il 04/06/2022

proposto da

Giuseppina Tuccillo - TCCGPP55D48F839L

Difeso da

Alfonso Marra - MRRLNS81C29F839G

Massimiliano Marra - MRRMSM54P10F839T

ed elettivamente domiciliato presso alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

Comune di Afragola - Piazza Municipio 1 80021 Afragola NA

Difeso da

Francesco Affinito - FFNFNC76S26F839J

Alessandra Iroso - RSILSN78D53F839R

ed elettivamente domiciliato presso francescoaffinito@legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO IMU 2021

a seguito di discussione in camera di consiglio



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 4.6.2022 Giuseppina Tuccillo chiedeva il rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, pari ad Euro 428,00, versata il 16 giugno 2021 per due immobili di sua proprietà siti nel Comune di Afragola.

A sostegno della domanda proposta ha rappresentato di essere proprietaria esclusiva e possessore di diritto di tutto il secondo piano dell'edificio condominiale di Via Santa Maria n. 3 Afragola, costituito da n. 2 appartamenti contraddistinti come segue:

1) appartamento composto da tre vani, 1 bagno e cucina, in catasto al foglio 19, particella 1607, sub 9, cat. A/2, classe 4, rendita catastale Euro 379,60, classe energetica D, 77,41 kWh/m2 anno;

2) appartamento composto da quattro vani, 2 bagni e cucina, in catasto al Foglio 19, Particella 1607, Sub 105, Categoria A/2, Classe 5, Consistenza 9 vani, Rendita Catastale Euro 581,01, classe energetica C 62,32 kWh/m2 anno;

Deduceva inoltre che entrambi gli immobili, concessi in locazione ad uso abitativo, sono occupati da inquilini morosi, per i quali la ricorrente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord le seguenti ordinanze di sfratto:

– per l'immobile indicato sub 1):

ordinanza di convalida di sfratto n. cronol. 10964/2021, pronunciata in data 27/05/2021 dal Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Matilde Boccia nel procedimento R.G. 123/2021, con la quale è stata fissata la data di esecuzione dello sfratto per il 30.6.2021 ai sigg. Borrelli Giovanni, Piazza Vitalba e Borrelli Elisabetta (che hanno continuato e continuano a tutt'oggi a rimanere nell'immobile, senza pagare alcunché)

– per l'immobile indicato sub 2):

ordinanza di convalida di sfratto n. cronol. 18807/2021 dell' 08/10/2021 emessa dal Tribunale civile di Napoli Nord, in persona della Dott.ssa Monica Marrazzo, nel procedimento R.G. 9545/2021, con la quale è stata fissata la data di esecuzione dello sfratto per il 20.12.2021 ai sigg.ri Grimaldi Salvatore, Iezza Mariarosa, Grimaldi Gennaro.

Deduceva che entrambe le predette ordinanze di sfratto sono ineseguibili per legge fino al 31/12/2021. Richiamato quindi il disposto del D.L. 73/2021 (cd. "Decreto Sostegni-bis"), convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, il quale all'art. 4 ter rubricato "Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori", commi 1 e 2 così dispone: << 1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa sino al 30 giugno 2021, e' riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. >>, ha concluso chiedendo che fosse dichiarato il diritto al rimborso delle somme versate con condanna del Comune di Afragola alla restituzione della somma di €428,00, vinte le spese con attribuzione.

Si costituiva il Comune di Afragola deducendo che "che con D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-Bis), all'articolo 4-ter, comma 2, sono state fissate le regole per il rimborso IMU 2021 della prima (o unica) rata non dovuta a seguito di convalida per sfratto di morosità e che pertanto vi è l'obbligo di dichiarazione Imu 2021. Inoltre si rappresenta che la sig.ra Tuccillo ha mancato versamenti del Tributo Imu, sia per gli anni pregressi che per la stessa annualità 2021". Concludeva quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.

All'udienza del 30.11.2022 la causa era discussa e decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Parte ricorrente ha documentato l'esistenza dei provvedimenti di convalida dello sfratto per morosità per entrambi gli immobili per i quali ha versato la prima rata IMU 2021.

I provvedimenti sono intervenuti successivamente al 28.2.2020 e precisamente uno in data 27.5.2021 e l'altro l'8.10.2021. Entrambi i provvedimenti sono ineseguibili fino al 31.12.2021.

Pertanto la ricorrente, che ha dato prova anche del versamento di cui chiede il rimborso, può ben invocare quanto disposto dall'art. ter del dl.n.73/2021 conv. In l.n.106/2021 a mente del quale "1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, e' riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma."

Illegittimamente quindi il Comune di Afragola ha omesso il rimborso delle somme versate dalla ricorrente sui suddetti immobili e per l'annualità 2021. Del tutto inconferenti appaiono poi le difese svolte non avendo il legislatore in alcun modo richiamato, quale elemento che possa escludere l'esenzione, l'esistenza di eventuali mancati pagamenti pregressi. Circostanza che comunque alla luce della documentazione depositata in atti dalla ricorrente a seguito delle difese del Comune appare non sussistere.

Il ricorso deve essere accolto con la condanna del Comune di Afragola alla restituzione in favore della ricorrente della **somma di €428,00 versata a titolo di prima rata IMU 2021.**

Le spese di lite, considerata la novità della questione, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sez. 23, definitivamente decidendo, così provvede:

Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Afragola alla restituzione in favore di Giuseppina Tuccillo della somma di €428,00 versata a titolo di prima rata IMU 2021 in data 16.6.2021; compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Napoli, 30.11.2021.

Il g.est.

Dott.ssa Laura Liguori

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo

E' copia autentica. Si rilascia a richiesta
di COMMISSARIO AD AETA
per uso NOTIFICA
Napoli Il Segretario

